INPS: COVID-19 – Esonero dal versamento dei contributi per i datori di lavoro che assumono

26 Novembre 2020

L'INPS, con la circolare n. 133 del 24 novembre 2020, fornisce le indicazioni relativa all'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, ad eccezione del settore agricolo, per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, effettuate nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del decreto (15 agosto 2020) e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori che non abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso il medesimo datore di lavoro (articoli 6 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126).

Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, detto esonero trova applicazione anche in caso di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuata nel medesimo arco temporale sopra individuato.

L'esonero, che ha una durata massima di sei mesi decorrenti dall'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato, si configura quale tipico strumento di incentivo all'occupazione ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, l'esonero contributivo di cui al citato articolo 6 viene esteso alle assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, effettuate nel periodo ricompreso tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020.

In tali ipotesi, l'incentivo ha una durata pari al periodo dei contratti stipulati, in ogni caso non superiore ai tre mesi.

In caso di conversione dei predetti rapporti in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, ultima parte, si applica il disposto di cui all'articolo 6, comma 3, in forza del quale l'esonero "*è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto*".

Circolare numero 133 del 24-11-2020

Fonte: INPS